



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 109 del 20/12/2018	OGGETTO: “Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare”.
	APPROVATA

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **20** del mese di **dicembre**, alle ore **19:47** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **12/12/2018** prot. N.751/UP, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	
ABBAGNATO Paola	X		FOTI Antonio	X		OLIVA Alessandro		X
ALESCI Francesco	X		ITALIANO Antonino		X	PIRAINO Rosario	X	
ANDALORO Alessio	X		MAGISTRI Simone		X	PULIAFITO Luigi	X	
BAGLI Massimo	X		MAGLIARDITI Maria	X		QUATTROCCHI Stefania	X	
CAPONE Maurizio	X		MAIMONE Martina		X	RIZZO Francesco		X
COCUZZA Valentina	X		MAISANO Damiano		X	RUSSO Francesco		X
COPPOLINO Franco Mario		X	MANNA Carmela	X		RUSSO Lydia		X
DE GAETANO Francesco		X	MIDILI Giuseppe	X		SARAO' Santi Michele		X
DI BELLA Giovanni	X		NANI' Gaetano		X	SINDONI Mario Francesco	X	
FORMICA Pietro Tindaro	X		NASTASI Gioacchino Franco		X	SPINELLI Fabrizio		X

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 14

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Michele **BUCOLO**.

E' presente l'Assessore **DI BELLA** e **CRISAFULLI**.

Partecipa alla seduta il Sindaco Giovanni **FORMICA**.

Assume la presidenza il Vice Presidente Sig. Maurizio **CAPONE**.

La seduta è pubblica.

In continuazione di seduta.

All'atto della trattazione dell'argomento di pari oggetto del presente verbale, sono **presenti 17** Consiglieri e **13 assenti** (Andaloro, Cocuzza, De Gaetano, Formica, Magistri, Maimone, Maisano, Nani, Nastasi, Quattrocchi, Rizzo, Ruzzo F., Russo L.).

Interviene la Consigliere **Abbagnato**, la quale chiede il prelievo del **punto n.6** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: "**Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare**", considerato che stanno per scadere i termini (previsti per il 31/12/2018) di presentazione alla Corte dei Conti.

Dà atto della presenza di un emendamento a firma del Sindaco presentato all'ufficio di Presidenza del Consiglio.

Interviene il Consigliere **Alesci**, il quale anticipa il proprio voto favorevole alla richiesta di prelievo.

Aggiunge che l'intento dei Consiglieri di opposizione è soprattutto quello di consentire iniziative utili alla città e all'ente.

Prende la parola il Consigliere **Midili**, il quale, anch'egli, ci tiene a sottolineare che dai banchi dell'opposizione non vi è alcun ostruzionismo al prelievo del punto, nonostante in aula siano presenti solo 8 Consiglieri che appoggiano il Sindaco.

Preannuncia il proprio voto favorevole alla richiesta.

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori interventi, pone ai voti la richiesta di prelievo del **punto n.6** iscritto all'O.d.g..

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **17**.

CON VOTI **17 FAVOREVOLI** espressi in forma palese, per alzata e seduta.

APPROVA il prelievo del punto **numero 6** iscritto all'O.d.g..



Il Presidente, per maggiore verifica sul numero dei votanti, chiede al Segretario Generale di richiamare l'appello.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ABBAGNATO Paola	X	
ALESCI Francesco	X	
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
CAPONE Maurizio	X	
COCUZZA Valentina		X
COPPOLINO Franco Mario	X	
DE GAETANO Francesco		X
DI BELLA Giovanni	X	
FORMICA Pietro Tindaro		X
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonino	X	
MAGISTRI Simone		X
MAGLIARDITI Maria	X	
MAIMONE Martina		X
MAISANO Damiano		X
MANNA Carmela	X	
MIDILI Giuseppe	X	
NANI' Gaetano		X
NASTASI Gioacchino Franco		X
OLIVA Alessandro	X	
PIRAINO Rosario	X	
PULIAFITO Luigi	X	
QUATTROCCHI Stefania		X
RIZZO Francesco		X
RUSSO Francesco		X
RUSSO Lydia		X
SARAO' Santi Michele	X	
SINDONI Mario Francesco	X	
SPINELLI Fabrizio	X	
	17	13

Si procede quindi con la lettura integrale dell'emendamento che viene allegato in copia al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Interviene il Consigliere **Midili**, il quale anticipa il proprio voto favorevole sia all'emendamento che alla proposta di delibera, sottolineando che l'argomento si sarebbe già potuto esitare quattro mesi addietro qualora la 1° Commissione Consiliare fosse stata messa nelle



condizioni di poter proseguire i lavori rispetto a delle richieste che erano state avanzate.

Dà atto che l'emendamento soddisfa pienamente le richieste sollecitate in sede di 1° Commissione.

Prende la parola il Consigliere **Alesci**, il quale, anch'egli, ci tiene ad esprimere anticipatamente il voto favorevole all'emendamento e alla proposta di delibera.

Interviene il Consigliere **Foti**, il quale innanzitutto intende ringraziare tutti i componenti della 1° Commissione circa il lavoro svolto.

Dopo un breve excursus sull'argomento e sottolineando le criticità che erano emerse durante i lavori, ritiene che l'emendamento oggi proposto colmi tutte le lacune sollevate, pertanto anticipa il proprio voto favorevole sia all'emendamento che alla proposta di delibera.

Il **Presidente**, non essendovi ulteriori dichiarazioni, pone ai voti l'emendamento a firma del Sindaco rispetto alla proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **17**.

CON VOTI **17 FAVOREVOLI** espressi in forma palese, per alzata e seduta.

APPROVA l'emendamento proposto dal Sindaco che viene allegato in copia al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, così come emendata, avente ad oggetto "**Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare**";

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 17;

CON VOTI 17 FAVOREVOLI espressi in forma palese, per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione, così come emendata, avente per oggetto: "**Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

CON VOTI 17 FAVOREVOLI espressi in forma palese, per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

A termine della votazione chiede d'intervenire la Consigliera **Abbagnato**, la quale chiede il prelievo del **punto n.9** avente per oggetto: "**Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'Energia**", visto che il bando, appena pubblicato, prevede 45 giorni di tempo per l'adesione.

Ritiene che l'argomento sia di particolare importanza ed urgenza per la collettività e non dovrebbe rivestire colori politici.

Il **Presidente**, a questo punto, vista l'importanza dell'argomento, considerato che vi sono ancora 45 giorni di tempo per potere aderire al bando, per maggiori approfondimenti rinvia la seduta a data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 21:20.





Città Metropolitana di Messina

Il Sindaco

4

Prot.

332

del 19/12/2018

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO : Emendamento alla proposta di Deliberazione avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare".

Tenuto conto:

- dei dubbi espressi da alcuni consiglieri in sede di esame, da parte della competente commissione consiliare, della proposta di deliberazione in oggetto, con riferimento all'alienazione delle quote di partecipazione alla società Ato Me 2 spa;
- dei chiarimenti e delle indicazioni espressi a riguardo dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in sede di esame da parte della competente commissione consiliare, si propone l'allegato emendamento.



IL SINDACO

(Avv. Giovanni Formica)

Emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare”.

Premesso che sia la partecipazione che la messa in liquidazione della società all'Ato Me 2 s.p.a. sono state disposte *ex lege* si propone di:

- Sostituire, alla pagina 4 dell'Allegato A, il periodo successivo alla parola “CONCLUSIONI” con il seguente: “Si RITIENE, pertanto, di non poter procedere alla alienazione delle quote di partecipazione alla società ATO ME 2 S.p.A. stante il fatto che la stessa è stata costituita e successivamente posta in liquidazione per legge (L.R. 9/2010);
- stralciare al punto 2 del dispositivo le parole “ATO Me 2 S.p.A. In liquidazione”.




PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, 19/12/2018

Il Dirigente del II Settore

(Dott. Michele Bucolo)




PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DELL'ATTO (art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, 19/12/2018

Il Dirigente del II Settore

(Dott. Michele Bucolo)





COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Proponente

OGGETTO: Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art.24 D.Lgs 19 agosto 2016 n.175-Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare.

VISTO il D.Lgs. 19 agosto n.175 emanato in attuazione dell'art.18 legge 7 agosto 2015 n.124 che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100;

PRECISATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. l'art.4 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, invece, può direttamente o indirettamente costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. - 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO che l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 dispone che ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In particolare, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possiede alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24 c.1 T.U.S.P.;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art.24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio competente, in conformità ai sopra indicati criteri normativi e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione;

RILEVATO CHE l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, c.2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 T.U.S.P.;

DATO ATTO che sono stati richiesti e acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai competenti dirigenti dell'Ente, ai sensi dell'art.49 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Milazzo alla data del 23 settembre così come da allegato A alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante;



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

- 2) di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - **SO.GE.PAT. S.r.l**
 - **CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A**
 - **ATO ME 2 S.p.A in liquidazione**
- 3) che la deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 6) che copia della deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 7) di rendere, stante la necessità e l'urgenza di procedere alla Revisione Straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art.24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL' ATTO (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere

Favorevole

Milazzo, li 23-03-2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Finanziario

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere

Favorevole

Milazzo, li 23-03-2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

Allegato A

SO.GE.PAT. S.r.l

Dati identificativi

Codice fiscale: 02128860836

Anno di Costituzione 1999

Oggetto dell'attività: Coordinamento e attuazione del Patto Territoriale "Messina"

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 0,25%

Capitale Sociale Euro 27.000,00

Numero dipendenti: 0

Numero amministratori: 1

Compenso amministratore: Euro 5000,00 annui

Fatturato ultimo triennio: 96.923 (2015);

Risultato d'esercizio: -19.487,00 (2015); -18.502,00 (2014);

Qualificazione: La società ha ad oggetto il coordinamento e l'attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n.662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21.03.1997.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

PREMESSO CHE:

-in data 19/09/2017 con nota prot. n.2611 sono stati richiesti alla società le informazioni necessarie per la comunicazione dell'esito della revisione straordinaria e per l'elaborazione del relativo provvedimento motivato di ricognizione ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.175/2016;

-in data 19/09/2017 la società trasmetteva il verbale assembleare del 28/07/2017, l'ultimo bilancio consuntivo 2016 e la visura camerale;

- dalla visura camerale emerge uno stato di attività **INATTIVO**;

-in data 20.09.2017 con nota prot.n.2667 sono stati richiesti chiarimenti in merito allo stato di inattività della società;

-in data 26/09/2017 con nota n.2661 la società veniva diffidata a fornire i dati richiesti;

-in data 3.10.2017 la società comunicava la revoca dello stato di liquidazione.

CONSIDARATO CHE

- a tutt'oggi non sono pervenuti i bilanci: 2015-2014-2013-2012-2011;

- il T.U.S.P. all'art. 20 stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

- ricorrono i presupposti di cui alla lettera b);

- i bilanci di esercizio 2016-2015 presentano un andamento negativo.

CONCLUSIONI

Si RITIENE, pertanto, che sussiste una chiara situazione di divieto di mantenimento di tale partecipazione in base alle previsioni del T.U.S.P. e quindi di procedere alla cessione della quota di partecipazione a titolo oneroso secondo quanto stabilito dallo statuto e dalle norme vigenti in materia.

CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A

Dati identificativi

Codice fiscale: 02623070832

Anno di Costituzione: 2001

Oggetto dell'attività: Gestione del centro mercantile

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 1,94%

Capitale sociale Euro 319.940,00 di cui Euro 157.400,00 versati

Numero dipendenti:



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

Numero amministratori: 3

Numero componenti organo di controllo: 3

Compenso amministratore: € 50.000,00 annui + 300€ gettone di presenza

Compenso organo di controllo € 7.000,00 annui + 300€ gettone di presenza

Fatturato ultimo triennio: €625.955,00 (2015); €618.610,00 (2014); €603.273,00 (2013); €571.871,00 (2012); €604.903,00 (2011)

Risultato d'esercizio: €11.769,00 (2015); €17.993,00 (2014); €53.151,00 (2013); €62.990,00 (2012); €49.187,00 (2011);

Qualificazione: Il Centro Mercantile Sicilia di Milazzo è una struttura con spazi idonei al deposito e allo stoccaggio di merci e con infrastrutture utili per una avanzata gestione logistica della distribuzione essendo in un punto di snodo tra porto, scalo ferroviario e autostradale di Milazzo.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

PREMESSO CHE:

-in data 19.09.2017 con nota prot. n.2606 sono stati richiesti alla società le informazioni necessarie per la comunicazione dell'esito della revisione straordinaria e per l'elaborazione del relativo provvedimento motivato di ricognizione ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.175/2016;

-in data 26.09.2017, non ricevendo alcun riscontro, con nota n.2661 la società veniva diffidata a fornire i dati richiesti;

-in data 28.09.2017 la società inviava copia dei bilanci 2012-2013-2014-2015-2016.

CONSIDERATO CHE:

- l'art.4 comma 1 del T.U.S.P. stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

-la società risulta non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

CONCLUSIONI

Si RITIENE, pertanto, di procedere alla cessione della partecipata a titolo oneroso secondo le previsioni statutarie e la normativa vigente in materia.

ATO ME 2 S.p.A in liquidazione

Dati identificativi

Codice fiscale: 02683040832



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

Anno di Costituzione: 2002

Oggetto dell'attività: Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 di cui Euro 711.382,00 versati

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 14,02%

Numero dipendenti:

Numero amministratori:

Numero componenti organo di controllo

Compenso amministratore:

Fatturato ultimo triennio:

Risultato d'esercizio:

Qualificazione: Società a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, e successive modifiche ed integrazioni che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. ME 2 Messina.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

PREMESSO CHE:

-in data 19.09.2017 con nota prot. n.2605 sono stati richiesti alla società le informazioni necessarie per la comunicazione dell'esito della revisione straordinaria e per l'elaborazione del relativo provvedimento motivato di ricognizione ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.175/2016;

-in data 26.09.2017 con nota n.2661 la società veniva diffidata a fornire i dati richiesti;

- le succitate note non sono state ritirate dalla società ATO ME2 e sono tornate al mittente con motivazione di cessata attività;

CONSIDERATO CHE:

-mancano tutte le informazioni necessarie alla revisione straordinaria delle società partecipate;

- la Società è posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii;

-la società è inattiva.

CONCLUSIONI

Si RITIENE, pertanto, di precedere alla cessione della partecipata a titolo oneroso secondo le previsioni statutarie e le normative vigenti in materia.



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L.

Dati identificativi

Codice fiscale: 032421150831

Anno di Costituzione: 2013

Oggetto dell'attività: Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area di pesca.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 5,95%

Capitale sociale Euro 42.000,00 di cui Euro 18.250,00 da versare

Numero dipendenti: 0

Numero amministratori: 11

Numero componenti organo di controllo: nessuno

Compenso amministratore: nessuno

Fatturato ultimo triennio: 0,00 (2015); 0,00 (2014), 0,00 (2013)

Risultato d'esercizio: 44,00 (2015); 13.600,00 (2014); -601,00 (2013)

Qualificazione: Il Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" nasce allo scopo di intercettare ed usufruire delle risorse offerte dal Fondo Europeo della Pesca, finalizzate a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a ristrutturare, orientare e promuovere le attività economiche del settore aggiungendo valore ai prodotti ittici, e sostenere la piccola pesca e il turismo a favore delle comunità che vivono prevalentemente di questa economia.

Ne fanno parte i Comuni di Patti (capofila), Gioiosa Marea, Oliveri, Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo, la Provincia Regionale di Messina, il Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di Patti, e diversi partner privati.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

PREMESSO CHE:

-in data 19/09/2017 con nota prot. n.2607 sono stati richiesti alla società le informazioni necessarie per la comunicazione dell'esito della revisione straordinaria e per l'elaborazione del relativo provvedimento motivato di ricognizione ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.175/2016;

-in data 21.09.2017 la società trasmetteva la scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex. art.24 D.Lgs.175/2016;

-in data 22.09.2017 la società GAC GOLFO DI PATTI inviava copia del bilancio 2015 e del certificato camerale da dove si evince la partecipazione del Comune di Milazzo.



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

CONSIDARATO CHE

-il T.U.S.P. all'art. 4, comma 6 stabilisce che “é fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014” relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- l'attività svolta dal Gruppo di Azione Costiera “Golfo di Patti” si concretizza nella gestione dei fondi europei della pesca per lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca della costa mediterranea

CONCLUSIONI

Si RITIENE, pertanto, che la partecipazione va mantenuta ai sensi del succitato articolo.

S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CON.S. S.p.A

Dati identificativi

Codice fiscale: 03281470835

Anno di Costituzione: 2013

Oggetto dell'attività: Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 6,64%

Capitale Sociale: Euro 120.000,00 Versato Euro 30.401,00

Numero dipendenti: 0

Numero amministratori: 5

Numero componenti organo di controllo:3

Compenso amministratore: 0

Compenso organo di controllo: € 7.500,00

Fatturato ultimo triennio: 0,00 (2015); 0,00 (2014); 0,00 (2013);

Risultato d'esercizio: -9.827,00 (2015); -2.850,22 (2014); -1.744,00 (2013);

Qualificazione: Trattasi di società che esercita le funzioni previste negli artt. n. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9/10,



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina Provincia - individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

PREMESSO CHE:

-in data 19/09/2017 con nota prot. n.2607 sono stati richiesti alla società le informazioni necessarie per la comunicazione dell'esito della revisione straordinaria e per l'elaborazione del relativo provvedimento motivato di ricognizione ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.175/2016;

-in data 26.09.2017, non ricevendo alcun riscontro, con nota prot.n.2661 la società veniva diffidata a fornire i dati richiesti;

-in data 19.09.2017 la società inviava soltanto la scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex. art.24 D.Lgs.175/2016.

CONSIDERATO CHE

-il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale: "Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo o e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

-l'attività svolta da S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. S.p.A si concretizza nella produzione di un servizio di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

CONCLUSIONI

Si RITIENE, pertanto, che sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa la quale rientra nella categoria delle società che producono un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.

GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03431980832

Anno di Costituzione: 2016



COMUNE DI MILAZZO

Provincia di Messina

Oggetto dell'attività: Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 1,95%

Capitale sociale Euro 51.200,00 di cui versato Euro 13.850,00

Numero dipendenti:

Numero amministratori: 9

Numero componenti organo di controllo

Compenso amministratore:

Fatturato ultimo triennio:

Risultato d'esercizio:

Qualificazione: La società è stata costituita allo scopo di dare attuazione del Piano di Azione "Locale (P.A.L.) "GAL TIRRENO EOLIE" definendo la separazione delle funzioni e della gestione del "PSR 2014/2020 Misura 19.2 e 19.4 Sostegno allo sviluppo locale LEADER.

In particolare, il GAL si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali, regionali, promuovendo azioni nei settori dello sviluppo rurale, del turismo rurale, delle piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita e, infine, della diversificazione della economia rurale.

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

PREMESSO CHE

-la Società è stata costituita con delibera di consiglio n.90 del 28/09/2016;

-l'art.24 del D.Lgs. 175/2016 dispone una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto in esame e cioè il 23 settembre 2016.

CONSIDERATO CHE la costituzione della predetta società è avvenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo sopra richiamato.

CONCLUSIONI

Si RITIENE, pertanto, che la partecipazione va mantenuta senza obbligo di revisione straordinaria.



COMUNE DI MILAZZO

Prot A/P: Arrivo

N. 0017015 del 28-03-2018

Comune di Milazzo

(Città Metropolitana di Messina)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute - individuazioni partecipazioni da alienare.

- **Vista** la proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute - individuazioni partecipazioni da alienare, ricevuta in data 27/03/2018;
- **Preso atto** che tra i pareri obbligatori previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, ai fini della ricognizione straordinaria delle partecipate, il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione rientrerebbe nel numero 3 della lettera b) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";
- **Visto** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- **Rilevato** che dall'esame della suddetta proposta di deliberazione corredata di relative schede illustrative, giusta motivazione espressa, l'Ente intende mantenere le partecipazioni in essere fatta eccezione per la SO.GE.PAT S.r.l., Centro Mercantile Sicilia S.p.a., ATO ME 2 S.P.A. in liquidazione;
- **Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario.

Limitatamente alle proprie competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni in essere.

INVITA L'ENTE


- a monitorare l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Milazzo, li 28/03/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Dott. Giuseppe Magistri -

Presidente




Dott. Antonino Merillo -

Componente



Dott. Pasquale Impellizzeri -

Componente



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale
MICHELE BUCCIO

IL VICE PRESIDENTE
MAURIZIO CAPONE

Il Consigliere Anziano
GIOVANNI DI BELLA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 21/12/18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____. Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	--